



REGOLAMENTO ASSOCIATIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI BIOTECNOLOGI

Articolo 1 Iscrizione

Per iscriversi all'Associazione l'aspirante socio deve inoltrare domanda scritta indirizzata alla Segreteria e diretta al Presidente della FIBio. La domanda si intende inoltrata all'atto dell'invio del form, presente sul sito dell'associazione, debitamente compilato.

In tutti i casi la domanda sottintende l'accettazione delle norme statutarie e regolamentari. L'adesione dei Soci Affiliati può realizzarsi per iniziativa di Società, Enti o Privati interessati o anche dietro invito della stessa Associazione. All'atto dell'associazione a FIBio essi verseranno una quota libera.

Possono essere Soci sostenitori tutti coloro che risultano iscritti ai corso di laurea triennale in biotecnologie (classe di laurea L2). Tali soci Sostenitori sono tenuti al versamento di una quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo sentito il parere motivato del Segretario, essi partecipano alle assemblee solo come uditori senza diritto di voto e non godono di tutti i servizi erogati ai Soci Ordinari.

Articolo 2 Cessazione dei soci

In tutti i casi previsti dallo Statuto, la cessazione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con atto motivato o documentato.

È dichiarato moroso il socio che omette di versare per l'anno corrente la quota associativa. Il versamento della quota dovuta annulla la deliberazione di cessazione.

Articolo 3 Assemblea generale

3.1- Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Viene convocata con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data della riunione. L'avviso di convocazione, reso pubblico tramite i canali d'informazione adeguati, deve precisare se trattasi di prima o di seconda convocazione e deve riportare la data, il luogo, l'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti del giorno.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene, di norma, entro il 30 Aprile di ogni anno. Gli elementi giustificativi del Bilancio Consuntivo sono posti a disposizione dei Soci, per visione, dal quindicesimo all'ottavo giorno precedenti quello fissato per l'Assemblea.



3.2- Diritto di verifica dei poteri:

I Soci aventi diritto esercitano il proprio diritto di voto nell'Assemblea Generale. Non sono ammesse votazioni a mezzo delega. Non hanno diritto al voto i soci che non risultano in regola con il versamento delle quote associative annue, in quanto dovute.

3.3- Validità dell'Assemblea:

Il Presidente accerta l'esistenza dei requisiti richiesti dall'Articolo 4 dello Statuto e dichiara l'Assemblea validamente costituita. In caso di mancanza dei requisiti per la validità dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede ad una nuova convocazione, in seduta straordinaria, entro 60 giorni.

3.4- Svolgimento:

Il Presidente dà inizio ai lavori con lettura dell'ordine del giorno cui segue l'esame degli argomenti dallo stesso elencati. Nel caso che sia prevista una voce "varie ed eventuali" possono essere trattati unicamente argomenti che non sono soggetti ad atti deliberativi. Durante il dibattito, il Presidente regola gli interventi, che debbono riguardare esclusivamente l'argomento di volta in volta trattato e proclama l'esito delle votazioni concernenti i singoli temi trattati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti dell'Assemblea. Viene redatto verbale scritto, a cura di un segretario, per l'occasione nominato dall'Assemblea, dietro proposta del Presidente.

Le deliberazioni adottate vengono comunicate attraverso il verbale indirizzato personalmente a tutti i soci. I soci possono proporre eventuali correzioni al verbale entro 30 giorni dal ricevimento. Dopo tale periodo il verbale si considera approvato.

L'assemblea può essere svolta contemporaneamente, o non, in sedi diverse del territorio nazionale.

3.5- Votazioni:

Il voto può essere espresso:

- per alzata di mano
- con scheda segreta
- Al fine di garantire il diritto di voto a tutti i soci, sono ammesse votazioni via mail, o via web, per i soci che sono impossibilitati a partecipare all'Assemblea, purché si riesca ad individuare un meccanismo di controllo dell'unicità e della veridicità della mail

La parità dei voti equivale a voto contrario dell'Assemblea.

Articolo 4

Consiglio direttivo, presidente, vice-presidente, segretario, tesoriere e past president

Il Presidente viene eletto dall'assemblea con voto a maggioranza semplice. Risulta eletto presidente il più votato tra i candidati al direttivo.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo a scrutinio segreto a maggioranza elegge il Segretario ed il Tesoriere su proposta esclusiva del Presidente. Il Presidente nomina inoltre il Vice Presidente

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o, in difetto, a richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo elabora i bilanci Consuntivo e Preventivo con almeno 15 giorni di anticipo



sulla data della riunione dell'Assemblea che deve approvarli e pone elementi giustificativi a disposizione dei soci, pre visione, presso il Segretario dell'Associazione.

Il Presidente Regionale, qualora è costituita la sezione regionale, viene eletto dall'assemblea regionale con voto a maggioranza semplice. Il Presidente Regionale è l'unico referente e responsabile per le attività della Sezione

I Convegni Nazionali di Studio dell'Associazione sono indetti e gestiti dal Consiglio Direttivo, che ne propone all'assemblea la sede.

Per la realizzazione dei Convegni il Consiglio Direttivo nomina un apposito Comitato Organizzatore, il quale, oltre a curarne l'organizzazione, ha il compito di elaborarne e condurne la gestione amministrativa.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e adempie al proprio mandato nel più scrupoloso rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle quali è il garante.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza o in caso di impedimento e collabora al buon andamento della vita dell'Associazione. Collabora inoltre con il Presidente nell'adempimento dei compiti a questo devoluti. In caso di vacanza, assume temporaneamente la presidenza. In caso di vacanza del Vice-Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano di età.

Il Segretario collabora con il Presidente nella esplicazione delle attività organizzative, programmatiche e promozionali dell'Associazione.

Il Tesoriere sovrintende alle attività amministrative dell'associazione e presenta al Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e Preventivo, da sottoporre all'Assemblea.

Il Past President partecipa di diritto con voto consultivo alle riunioni e alle attività del Consiglio Direttivo per l'anno successivo alla scadenza del suo mandato di Presidente. Ha il compito di assicurare la migliore continuità nella conduzione generale dell'associazione, sotto il profilo politico- gestionale, organizzativo e tecnico scientifico.

Articolo 5

Assemblea dei probiviri

I Probiviri decidono sulle questioni sottoposte al loro giudizio soltanto dopo aver sentito le parti ed esaminati tutti gli atti concernenti la vertenza e dopo aver esperito ogni tentativo di composizione amichevole. L'assemblea dei Probiviri è impegnato ad attivare ogni possibile iniziativa atta a conseguire deliberazioni unanimi. Le deliberazioni dell'assemblea dei Probiviri vengono comunicate per iscritto alle parti e al Consiglio Direttivo e sono inappellabili.



Articolo 6

Decadenza del presidente e dei singoli membri del consiglio direttivo

6.1- In caso di decadenza del Presidente, il Vice – Presidente provvede, nel termine di 60 giorni, a tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa, se del caso, la reintegrazione del Consiglio Direttivo, affinché quest'ultimo possa procedere alla elezione del nuovo Presidente.

6.2- In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, questo resta in carica per l'ordinaria amministrazione. È tenuto a convocare non oltre 90 giorni un'Assemblea straordinaria per il rinnovo del Consiglio. Si ritiene decaduto il consiglio direttivo quando il 50% dei membri risulta dimissionario e non sussistono surroghe.

6.3- In caso di decadenza di un Membro del Consiglio Direttivo, questi viene sostituito dal primo dei non eletti nella graduatoria delle preferenze espresse in occasione delle elezioni, escludendovi il membro dimesso.

6.4- Eventuali dubbi o controversie sono risolti con giudizio insindacabile del Collegio dei Probiviri. In tutti i casi di surroga, il socio subentrante ha un mandato di durata pari a quella residua del socio che sostituisce.

6.5- In caso di decadenza dei Probiviri, le surroghe si realizzano con i criteri sopra indicati, in quanto applicabili.

6.6- Le dimissioni di un membro sia del CD sia del Presidente vanno consegnate al presidente del collegio dei Probiviri via mail che ha il dovere di contattare il dimissionario accertarsi della sua volontà entro 48 ore e comunicarlo ai soci tramite mail.

Articolo 7

Elezioni delle cariche associative

7.1- Elezioni

Le elezioni delle cariche associative si svolgono garantendo la segretezza del voto.

Le operazioni preparatorie delle elezioni sono di competenza del Consiglio Direttivo, che sovrintende alla compilazione delle liste e dà direttive su quanto necessario all'espletamento delle votazioni.

7.2- Data delle elezioni

La data delle elezioni è fissata dal Consiglio Direttivo entro il 30 maggio dell'anno del rinnovo del consiglio direttivo.

7.3- Lista dei candidati

Le votazioni si effettuano su liste di candidati. Per il Collegio dei Probiviri, in carenza di candidature, i nominativi possono essere proposti per la votazione dal Consiglio Direttivo. Le autocandidature per la elezione del Consiglio Direttivo debbono pervenire alla Segreteria



dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, accompagnata da un sintetico curriculum del candidato.

Il Consiglio Direttivo verifica l'eleggibilità dei candidati che comporranno le liste elettorali e compila tali liste distinguendo due elenchi, uno per ciascun Organo. Le liste riportano, in ordine alfabetico, cognome e nome dei candidati, preceduti da un numero progressivo.

Tutti e solo i soci ordinari sono eleggibili. E' fatto divieto di candidarsi al collegio dei probiviri ed al direttivo contemporaneamente. La candidatura al direttivo e alla presidenza è unica.

7.4- Modalità di votazione

La scheda di votazione è unica e riporta gli spazi per l'apposizione dei nominativi prescelti quali componenti dei singoli Ordini. Il voto viene espresso scrivendo in questi spazi i nominativi dei soci prescelti dal socio votante. Possono essere indicati un massimo di un nominativo per il Consiglio Direttivo, di un nominativo per il Collegio dei Probiviri.

7.5- Seggio elettorale

In sede delle elezioni delle cariche sociali, il Presidente, il Presidente regionale o un altro socio delegato dal Presidente nomina nel due scrutatori, scelti tra i soci presenti, che non siano candidati. E presiede il seggio.

Il Seggio elettorale:

- verifica il diritto degli elettori ad esprimere il voto;
- sovrintende alle operazioni di voto e registra i soci che hanno votato;
- controlla la validità delle schede o del voto;
- sovrintende alle operazioni di scrutinio;
- redige verbale scritto delle operazioni elettorali.

In particolare il Presidente del Seggio riceve e pone nell'urna le schede votate dai soci presenti.

7.6- Schede nulle

Sono nulle le schede votate con modalità diverse da quelle sopraindicate. Sono altresì nulle le schede che portano un numero di nominativi superiore a quello consentito, tanto da non permettere l'identificazione delle preferenze legittimamente attribuibili. La validità del voto è giudicata insindacabilmente dal seggio Elettorale con decisione assunta a maggioranza.

7.7- Proclamazione degli eletti

Lo spoglio delle schede avviene non appena concluse le operazioni di voto. Esauriti i relativi controlli, ivi compresa l'eleggibilità dei soci votati che non figuravano nelle liste, il Presidente del Seggio rende noti i voti riportati da ciascun candidato. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità, per la proclamazione dell'ultimo candidato eletto, si dà la preferenza al candidato più anziano di età.

7.8- Costituzione degli Organi eletti

I nuovi eletti ai vari organi si riuniscono per convocazione del Presidente uscente e con la presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, con la presidenza del membro più anziano di età.



La convocazione ha luogo nel più breve tempo possibile, dopo la proclamazione dei risultati, e comunque non oltre 30 giorni.

La composizione dei nuovi Organi dell'Associazione viene comunicata dal Presidente alle autorità e agli Enti cui spetti per legge o ai quali sia ritenuto opportuno renderla nota.

Articolo 9. Benemerenze

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea generale il conferimento di titoli di benemeranza associativa. In particolare possono essere nominati Presidenti Onorari personalità del mondo scientifico italiano che si siano particolarmente distinte in campo nazionale e/o internazionale per l'impegno profuso nello studio delle biotecnologie, in particolare e per le realizzazioni conseguite sul piano scientifico e/o organizzativo. Il numero dei Presidenti Onorari non è superiore a tre. I Soci e i Presidenti Onorari sono nominati dall'Assemblea a maggioranza, su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Non sono tenuti al pagamento di quote sociali, partecipano alla vita scientifica della Società ed alle Assemblee con diritto di voto.

Articolo 10. Amministrazione e bilanci

Le disponibilità economiche dell'Associazione vengono amministrate con criteri di sana gestione, intesi ad evitare passivi di bilancio. Le scritture contabili vengono tenute secondo le vigenti norme in materia, sono sempre aggiornate e fanno riferimento a giustificativi che li documentino.

Il numerario di cassa è depositato in conti bancari intestati all'Associazione, salvo piccole disponibilità per le spese correnti.

Il bilancio Consuntivo presenta sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita della gestione, comprese eventuali partite di giro. Il rendiconto è articolato in capitoli che forniscono l'analisi delle imputazioni.

Articolo 11. Gratuita' delle cariche, rimborsi, assunzione di personale

Le cariche dell'associazione non sono retribuite. Le spese sostenute dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento dell'attività inerente al loro mandato sono rimborsabili.

Altri rimborsi possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo in relazione ad attività istituzionale o giudicate utili al conseguimento degli scopi dell'Associazione. tali spese vengono contenute, di regola, nei limiti della specifica imputazione del bilancio Preventivo annuale.

L'Associazione può assumere personale o conferire incarichi professionali nel rispetto delle norme vigenti, allo scopo di assicurare efficienti servizi di segreteria, operanti sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo.



Articolo 12

Formazione continua ed aggiornamento professionale

L'Associazione promuove iniziative di Formazione Continua ed Aggiornamento Professionale al fine di garantire gli standard delle competenze professionali, ritenuti necessari per lo svolgimento della professione di Biotecnologo.

L'Associazione provvede altresì ad identificare adeguate strutture organizzative e tecnico scientifiche, interne e/o esterne, al fine di poter valutare il livello di qualificazione professionale, in modo oggettivo ed operando nella massima trasparenza.

La frequenza ai corsi di Formazione Continua e/o Aggiornamento Professionale è condizione necessaria e sufficiente per il rilascio dell'Attestato di Partecipazione.

L'attestato, con validità illimitata, riporta gli estremi del socio che ha preso parte al corso di Formazione e/o Aggiornamento, la data in cui si è tenuto il corso, il titolo ed il luogo di svolgimento del corso. Inoltre ciascun attestato reca in calce le firme del Presidente e del Responsabile della Formazione Continua ed Aggiornamento dell'Associazione.

Articolo 13.

Carenze del regolamento

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, il consiglio Direttivo adotta i necessari provvedimenti con apposite delibere, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea alla sua prima convocazione.

Articolo 14.

Modifiche al regolamento

Le modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, che delibera a maggioranza qualificata dei soci presenti.

Le proposte di modifica devono figurare per esteso nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a discuterle.

Il presente Regolamento Associativo è stato letto ed approvato integralmente dall'Assemblea dei Soci.

Napoli, 30 Aprile 2008

Il Presidente del Collegio dei Probiviri
f.to Dr. Antonella Federico

Il Presidente della Federazione
f.to Dr. Ida Crifò